Detruina 13/2020 | 13/01/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 |





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Oggetto: Fornitura e posa di allestimento completo dell'ambiente denominato SALA PROGETTI presso il Museo storico e il parco del Castello di Miramare. Affidamento diretto alla Ditta Art&grafica. Importo complessivo dell'appalto a corpo pari a € 24.835,00 (ventiquattromilaottocentotrentacinque/00), IVA esclusa. SMART CIG: ZDE2BF7B8C

PREMESSO che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'allestimento dello spazio espositivo denominato Sala Progetti, presso la sede del Museo, in vista della predisposizione di una serie di esposizioni temporanee, la prima delle quali dedicata alla presentazione del *Megaletoscopio* conservato nelle collezioni del Museo;

PREMESSO ALTRESÌ che l'esecuzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, in vista dell'inaugurazione prevista per il giorno 11 marzo 2020;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Determina Dirigenziale 164/2019 che impegna la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA inclusa, sul capitolo del Bilancio dell'Ente n. 1.2.1.065 Manifestazioni Culturali, nell'esercizio finanziario 2019;

VISTE le offerte presentate in data 03/02/2020 dalla Ditta Allest srl, con sede in Mossa 34070 (GO), Via Isonzo 21/d, P.IVA/C.F. 00511990319, registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 0247-A dd 03/02/2020 class. 31.16.10/F. 8, per l'importo complessivo di € 24.928,40 (euro ventiquattromilanovecentoventotto/40), IVA esclusa; dalla Ditta Koki srl, con sede in Tavagnacco 33010 (UD), Via Palladio 15, P.IVA/C.F. 02796510309, registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 0248-A dd 03/02/2020 class. 31.16.10/F. 8, per l'importo complessivo di € 18.660,00 (euro diciottomilaseicentosessanta/00), IVA esclusa; in data 07/02/2020 dalla ditta Art&grafica snc, con sede in Santa Maria la Longa, 33050 (UD), via P. Zorutti 33, CF e P.IVA: 01779500303, registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 0296-A dd 07/02/2020 class. 31.16.10/F. 8, per l'importo complessivo (escluso il montaggio dell'impianto di illuminazione, da affidare ad altra Ditta specializzata) di € 24.835,00 (euro ventiquattromilaottocentotrentacinque/00), IVA esclusa;

TENUTO CONTO del fatto che l'offerta presentata dalla ditta Art&grafica snc, benchè più onerosa rispetto ad uno dei concorrenti, ancorchè in linea con i prezzi di mercato riscontrati, è risultata più dettagliata, nonché l'unica corredata di adeguata documentazione grafica, e in linea generale altamente aderente alle specifiche richieste in sede di richiesta dell'offerta; in grado di offrire migliore qualità nella fornitura dei materiali e nelle operazioni relative all'allestimento vero e proprio, e alla possibilità di riusare i medesimi elementi forniti in occasioni successive, come risulta anche dalla comunicazione integrativa inviata in data 10/02/2020, registrate ad prot. n.

312-A dd 10/02/2020;

DATA la superiore qualità dei materiali (MDF in luogo di cartongesso, difficilmente riutilizzabile) e della soluzione tecnica (lampade interne ai pannelli di allestimento) proposta nell'offerta già citata della Ditta Art&grafica;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con legge 07/08/2012, n. 135 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da manutenere e degli oggetti di pregio storico artistico ivi custoditi;

VERIFICATO, altresì, che le iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione contemplano la fornitura di servizi della medesima categoria merceologica di quelli da acquisire e che al fine di poter attivare condizioni migliorative rispetto a quelle standard presenti nei cataloghi, si ritiene più opportuno procedere mediante affidamento diretto;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del predetto decreto legislativo, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata anche senza previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

ATTESO che è stato acquisito il codice SMART CIG n. ZDE2BF7B8C per la procedura di affidamento;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (in particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U.;

DETERMINA

- di utilizzare la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA inclusa, impegnata sul capitolo del Bilancio dell'Ente n. 1.2.1.065 Manifestazioni Culturali, nell'esercizio finanziario 2019; e di impegnare la somma ulteriore di € 15.298,70 (euro quindicimiladuecetonovantotto/70) IVA inclusa sul capitolo 2.1.2.024 Allestimenti Museali, nell'esercizio finanziario 2020 per un totale complessivo di € 30.298,70 (euro trentamiladuecetonovantotto/70) IVA inclusa;
- di affidare direttamente alla ditta Art&grafica snc, con sede in Santa Maria la Longa, 33050 (UD), via P. Zorutti 33, CF e P.IVA: 01779500303 la fornitura e posa dell'allestimento di cui all'offerta citata;
- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della Art&grafica snc, in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali.

Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare

dott.ssa Andreina Contessa